

"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025."

Capo I.

DISPOSIZIONI RELATIVE A IMPEGNI ISTITUZIONALI

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 53/1996)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'abilitazione all'esercizio professionale), come aggiunto dall'articolo 15 della legge regionale 26 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 "Legge di stabilità regionale 2024" e norme collegate) dopo le parole: "gli studenti" sono inserite le seguenti: "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/1999)

1. La lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)) è sostituita dalla seguente:

"e bis) variazioni al progetto approvato che comportino un'opera sostanzialmente diversa per conformazione o strutturazione".

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3/2010)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2010 le parole: "di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 3/2010)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 13 della l.r. 3/2010, inserito dal comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 2/2024, è abrogato.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 1/2019)

1. Il secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificato dall'articolo 44 della l.r. 10/2024, è sostituito dal seguente: "Tali deroghe, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dagli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)), possono essere concesse dai sindaci con ordinanza solo per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 del d.l. 69/2023, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 del

decreto medesimo per le zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi."

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 30/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 (Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni), come modificato dall'articolo 49 della l.r. 10/2024, dopo le parole: "degli atenei piemontesi" sono inserite le seguenti: "dell'Ufficio scolastico regionale".

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2024)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 14 marzo 2024, n. 5 (Norme sull'amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà) dopo le parole: "Il regolamento" sono inserite le seguenti: "nel rispetto del principio di maggior favore degli enti del Terzo settore".

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 7 (Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese) dopo le parole: "attività di interesse generale" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 5 del d. lgs. 117/2017".

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 7/2024 le parole: "filantropici e organizzazioni di volontariato" sono soppresse.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7/2024)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/2024 le parole: ", nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti del terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso" sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 16/2024)

1. Al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16 (Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo), le parole: "al registro regionale delle organizzazioni di volontariato o" sono soppresse.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 18/2024)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 2024, n. 18 (Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale) è abrogato.

**Capo II.**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E COOPERATIVE SOCIALI**

**Art. 12.**

(Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo II della legge regionale 1/2009)

1. La rubrica del Capo II del Titolo II della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) è sostituita dalla seguente: "Artigianato di qualità e di eccellenza"

**Art. 13.**

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 1/2009)

1. L'articolo 12 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Obiettivi)

1. La Regione riconosce la qualità e l'eccellenza delle imprese artigiane che esprimono valori distintivi di tradizione e tipicità, di qualità nei processi produttivi, nei materiali impiegati e nel legame ai luoghi di origine, di creatività, di innovazione, di sostenibilità ambientale, di formazione, di inclusione, di valorizzazione economica culturale e sociale del territorio.

2. La Regione, nel rispetto della normativa europea e della legislazione nazionale e regionale valorizza e promuove le imprese artigiane:

a) con carattere di qualità ed eccellenza ai sensi del comma 1;

b) in possesso di riconoscimenti in attuazione della normativa europea sulle indicazioni geografiche protette (IGP) di prodotti tipici artigianali."

**Art. 14.**

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 1/2009)

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Interventi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 12 la Giunta regionale:

a) definisce, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel comitato di coordinamento unitario e la Commissione regionale per l'artigianato, i criteri, le procedure e le modalità per l'individuazione delle imprese artigiane di qualità e di eccellenza;

b) valorizza e promuove, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 10, le imprese artigiane di qualità e di eccellenza, anche in concorso con enti locali, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e consorzi di imprese;

c) definisce i criteri per sostenere progetti delle aree di sviluppo dell'artigianato di cui all'articolo 9 bis per valorizzare e promuovere a livello territoriale imprese di qualità e di eccellenza."

**Art. 15.**

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 1/2009)

1. L'articolo 14 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Annotazione nel registro delle imprese)

1. La Giunta regionale definisce, sentite le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, le modalità di annotazione nel registro delle imprese-sezione speciale dei riconoscimenti di qualità e di eccellenza attribuiti ad imprese artigiane ai sensi dell'articolo 13, sulla base di criteri atti a garantire l'unitarietà del sistema informativo."

#### Art. 16.

(Abrogazioni alla legge regionale 1/2009)

1. Gli articoli 17 e 18 della l.r. 1/2009 sono abrogati.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2009 le parole: " di cui all'articolo 14" sono soppresse.

#### Art. 17.

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 1/2009)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:  
"4 bis. Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento regionale di 'Eccellenza artigiana' e la relativa annotazione nell'Albo delle imprese artigiane mantengono l'annotazione e l'utilizzo del marchio 'Piemonte Eccellenza artigiana' di cui regolamento regionale 15 gennaio 2001, n. 1 /R (Regolamento regionale recante: uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana) fino alla scadenza dello stesso."

#### Art. 18.

(Modifiche alla legge regionale 13/2021)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 13 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) è sostituito dal seguente:  
"1. La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo comma dello Statuto, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale."
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 è sostituita dalla seguente:  
"b) hanno in prevalenza come soci:  
1) persone fisiche residenti, domiciliate o che a vario titolo operino, anche con la propria attività lavorativa o professionale, con carattere di continuità nella comunità interessata;  
2) persone giuridiche, soggetti e organizzazioni che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata e che in essa operino con carattere di continuità. In virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono assumere la qualifica di soci gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti pubblici. Tali limitazioni non si applicano ai soci possessori di strumenti finanziari;"
3. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 è sostituita dalla seguente:  
"f) svolgono con un approccio multisettoriale attività e servizi per la comunità e il territorio nonché una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) comprese tutte le attività di interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, svolte nell'esclusivo interesse della comunità e nell'ambito territoriale definito nell'atto costitutivo."

### Capo III.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

#### Art. 19.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 4/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici) le parole: ", entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge," sono soppresse e le parole: "piano triennale" sono sostituite dalle seguenti: "programma annuale".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 4/2000 è sostituito dal seguente:

"2. Il programma annuale degli interventi di cui al comma 1 è approvato con provvedimento della Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno."

#### Art. 20.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 4/2000 la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "annuale".

2. I commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'articolo 6 della l.r. 4/2000 sono abrogati.

#### Art. 21.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 4/2000)

1. L'articolo 7 della l.r. 4/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Beneficiari e finanziamenti)

1. Le agevolazioni, nei limiti delle risorse individuate dal programma annuale degli interventi per il conseguimento dei fini della presente legge, sono concesse in forma cumulativa a favore di enti pubblici e di enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nelle misure e per gli interventi di seguito indicati:

a) lo studio di fattibilità: fino al 100 per cento del relativo costo;

b) il programma integrato: fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c) i progetti di intervento di cui all'articolo 4, comma 2: fino al 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono gestite dalle competenti strutture regionali."

#### Art. 22.

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 4/2000)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 4/2000 è abrogato.

#### Art. 23.

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 4/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2000 le parole: ", anche sulla base dei dati forniti da Finpiemonte SpA o dagli istituti di credito" sono soppresse.

#### Art. 24.

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 13/2017)

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Locazioni brevi e locazioni per finalità turistiche)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità sul territorio regionale, sono disciplinate le locazioni

brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le locazioni per finalità turistiche di unità immobiliari ad uso abitativo.

2. Le locazioni delle unità immobiliari di cui al comma 1 concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica e sono soggette all'attribuzione di un codice identificativo nazionale (di seguito CIN), attribuibile all'operatore turistico mediante procedura informatizzata su una apposita banca dati delle strutture ricettive (di seguito BDSR), ai sensi dell'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e previa acquisizione di un codice identificativo regionale (di seguito CIR), attribuibile all'operatore turistico a seguito di istanza trasmessa mediante procedura informatizzata su una apposita piattaforma regionale.

3. Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche sono rese in unità immobiliari ad uso abitativo, ovvero in porzioni di esse con pari requisiti dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, o in sole camere delle unità immobiliari medesime e sono fornite delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari. In particolare, tali locazioni possono comprendere i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11, alle seguenti condizioni:

a) la pulizia e il cambio della biancheria avviene, esclusivamente, prima dell'inizio di ogni rapporto di locazione e non durante la permanenza dell'ospite;

b) il ricevimento degli ospiti non è prestato in apposito locale di ricevimento.

4. Ogni ulteriore aspetto giuridico, non regolamentato ed applicabile alle locazioni brevi e per finalità turistiche, resta assoggettato alle disposizioni generali del codice civile, alle leggi speciali, agli usi e alle consuetudini di riferimento.

5. Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche possono essere gestite:

a) in forma diretta;

b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, anche attraverso portali telematici on line;

6. La gestione delle locazioni nelle modalità di cui al comma 5 assume il carattere imprenditoriale qualora siano ad esse destinate un numero di unità immobiliari ad uso abitativo, appartenenti allo stesso titolare, superiore a quattro, ovunque ubicate.

7. Ai fini di rilevanza statistica, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione breve e per finalità turistica, nonché i soggetti di cui al comma 5, lettera b) ottemperano ai seguenti adempimenti:

a) trasmissione, al comune, ovvero al SUAP del comune sul cui territorio insistono le unità immobiliari ad uso abitativo, di apposito modello di comunicazione, ovvero di SCIA i cui contenuti e modalità di invio sono disciplinati con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18;

b) comunicazione giornaliera degli ospiti, limitatamente alle locazioni brevi, ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come interpretato dall'articolo 19 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive);

c) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica -

Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) e nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400); per le locazioni superiori a 30 giorni é consentito all'operatore turistico, ai fini della rilevazione dei flussi, stimare il dato medio mensile del movimento degli ospiti in rapporto ai posti letto dell'unità immobiliare locata;

d) riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal comune territorialmente competente.

8. Le locazioni brevi e le locazioni per finalità turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 7, lettera d), attraverso modalità convenute con i rispettivi enti comunali di competenza."

#### Art. 25.

(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2017)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 13/2017 é sostituita dalla seguente:

" h) i contenuti e le modalità di invio della modulistica di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta dei dati sul movimento dei flussi turistici e del sistema di interoperabilità dei dati di cui al decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024;"

#### Art. 26.

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 13/2017)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 della l.r. 13/2017 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, direttamente o tramite intermediario, contravvenendo agli obblighi di trasmissione della modulistica di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000.

2. Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, é soggetto, per le condotte illecite in materia di CIN e requisiti di sicurezza, alle relative sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13 ter, comma 9 del d.l. 145/2023."

#### Capo IV.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E AMBIENTE

#### Art. 27.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 56/1977)

1. Al quarto alinea del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) le parole: "- sostituzione edilizia" sono soppresse.

#### Art. 28.

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 45/1989)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. La Regione mantiene la titolarità dei rapporti attivi e passivi derivanti dalle autorizzazioni relative agli interventi e alle attività compresi nell'articolo 2, comma 1, lettera b) rilasciate alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), come introdotte dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 4 aprile 2024 n. 10 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024) per le quali non sia ancora stata comunicata la regolare esecuzione dei lavori e non sia stata restituita la cauzione ove costituita.

1 ter. Le norme di cui al comma 1 bis si applicano, altresì, alle autorizzazioni per varianti progettuali e per interventi e attività eseguiti in difformità dall'autorizzazione oggetto dei provvedimenti autorizzativi regionali relativi agli interventi e alle attività compresi nell'articolo 2, comma 1, lettera b) adottati entro la data di entrata in vigore delle modifiche all'articolo 2, comma 1, lettera a), come introdotte dall'articolo 8, comma 1 della l.r. 10/2024."

#### Art. 29.

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 25/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) le parole: "previa osservanza delle norme previste per il rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 25/1994 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, il concessionario può proseguire la coltivazione, per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo, alle stesse condizioni stabilite dal titolo in base al quale è esercitata la coltivazione."

#### Art. 30.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 43/2000)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) è inserito il seguente:

"4 bis. Le modifiche alle disposizioni del Piano, necessarie per il suo adeguamento alle norme comunitarie e statali e l'aggiornamento delle informazioni ivi contenute inerenti aspetti meramente tecnici, sono effettuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente."

2. I commi 5 quater e 5 quinquies dell'articolo 6 della l.r. 43/2000 sono sostituiti dai seguenti:

"5 quater. Allo scopo di perseguire modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, sono istituiti dei sistemi informativi atti a rilevare e monitorare le percorrenze dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare e sostenere modalità di utilizzo degli stessi conformi agli obiettivi definiti nel Piano regionale di qualità dell'aria e nei relativi Piani stralcio.

5 quinquies. Per le finalità di cui al comma 5 quater possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili o applicazioni sui veicoli che monitorano i percorsi effettuati, gli stili di guida e i chilometri percorsi, consentendo anche di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei tragitti e dei chilometri percorsi individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici e delle applicazioni e necessari al rispetto degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell'aria, obbligatori ai sensi del comma 5. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall'articolo 35 del regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La Giunta regionale è delegata ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di implementazione dei sistemi informativi e del trattamento dei predetti dati personali sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e non eccedenza;
- b) individuazione di misure di sicurezza tali da garantire la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;
- c) garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e sulla necessità dei trattamenti dei dati;
- d) adozione di adeguate garanzie per gli interessati;
- e) aggiornamento della DPIA, qualora si renda necessario a seguito di modifiche di aspetti tecnici;
- f) disciplina delle modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza;
- g) raccolta e trasmissione dei dati necessari al funzionamento del progetto nel rispetto del regolamento UE 2016/679."

#### Art. 31.

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) dopo le parole "sul territorio regionale", sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle con finalità di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico".

#### Art. 32.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2018)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Regione definisce criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di recupero dei rifiuti svolte anche con procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del d.lgs.152/2006".

#### Art. 33.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 1/2018)

1. I numeri 2) e 3) della lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 sono abrogati.

2. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 le parole: ", del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico" sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 sono inserite le seguenti:

"b bis) all'avvio a trattamento dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di avvio a recupero e a smaltimento di rifiuti urbani;

b ter) al coordinamento generale del sistema impiantistico di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante e al monitoraggio dei relativi flussi;"

4. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 è sostituita dalla seguente:

"c) al coordinamento e monitoraggio delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003;"

5. Alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 le parole: ", ad esclusione del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico" sono soppresse.

#### Art. 34.

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 1/2018)

1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 1/2018 è sostituita dalla seguente:  
"a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, ad individuare e realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani indicati nell'articolo 7, comma 4 sentiti i sub-ambiti di area vasta, ad individuare gli obiettivi da raggiungere per ciascun sub ambito in merito alla produzione complessiva di rifiuti urbani, alla produzione di rifiuti urbani residuali, al conferimento in discarica di rifiuti urbani. Tali obiettivi, da recepire nei rispettivi piani d'ambito di area vasta, sono finalizzati al raggiungimento dei target previsti dal piano regionale;"

Art. 35.

(Modifiche all'articolo 33 bis della legge regionale 1/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 33 bis della l.r. 1/2018 le parole: ", dalla norma nazionale di riferimento" sono soppresse.

Art. 36.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12/2018 )

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 12. (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche) è abrogato.

Art. 37.

(Sostituzione dell'Allegato A alla legge regionale 25/2021)

1. L'Allegato A alla legge regionale 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021) è sostituito dall'Allegato A alla presente legge.  
2. Eventuali modifiche tecniche o integrazioni all'Allegato A di cui al comma 1, derivanti da modifiche normative a livello nazionale o unionale, sono adottate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Capo V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Art. 38.

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 58/1987)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è aggiunto il seguente:  
"3 bis. Il corso di cui al presente articolo non è necessario per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa concernenti le funzioni conferite dalla Regione alla Città metropolitana di Torino e alle province."

Art. 39.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23/2007)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata) è aggiunto il seguente:  
"4 bis. Nelle more dell'approvazione della programmazione triennale di cui all'articolo 8, comma 2, la Giunta assume le deliberazioni di cui al comma 3 per gli interventi finanziati con stanziamenti del bilancio regionale per l'esercizio in corso."

Capo VI.  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE TRIBUTI E SANZIONI

Art. 40.  
(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 20/2002)

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente:

"Art. 3. (Modalità di riscossione)

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute su atti tributari fino ad un massimo di 36 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative di cui al comma 2."

Art. 41.  
(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è sostituito dal seguente:

"1. Il contribuente può avviare il ravvedimento operoso con sanzione ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Le modalità attuative sono quelle delle disposizioni nazionali vigenti in materia."

Art. 42.  
(Modifiche alla legge regionale 35/2008)

1. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) è sostituito dal seguente:

"10. L'interesse applicato sul tributo dovuto nel caso di omesso, parziale ritardato pagamento, rateazione o rimborso dello stesso è quello degli interessi legali vigenti anno per anno, ove non diversamente disposto da legge regionale."

Art. 43.  
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17/2023)

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2023, n. 17 (Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) dopo le parole: "materialmente eliminabili" sono aggiunte le seguenti: ", limitatamente a quegli illeciti per i quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro".

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 17/2023 è sostituito dal seguente:

"5. L'ottemperanza alle prescrizioni della diffida è accertata con verbale di ispezione e determina l'estinzione del procedimento."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 17/2023 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine assegnato, l'agente accertatore procede a redigere il verbale di contestazione delle violazioni di legge.

5 ter. Il termine di notifica al trasgressore e all'obbligato in solido della contestazione dell'illecito di cui all'articolo 14, secondo comma della legge 689/1981 decorre da giorno di consumazione del termine assegnato per sanare le violazioni."

## Capo VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE

### Art. 44.

(Abrogazione del comma 1 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 28/1976)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è abrogato.

### Art. 45.

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) le parole: "alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze armate, nonché le vedove e gli orfani degli appartenenti ai predetti Corpi caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso".

### Art. 46.

(Differimento termine legge regionale 17/2011)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani), come sostituito dall'articolo 24 della l.r. 3/2023, è differito di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Capo VIII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE

### Art. 47.

(Modifiche alla legge regionale 8/1984)

1. Dopo l'articolo 31 ter della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 (Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione) è inserito il seguente:

"Art. 31 quater. (Cessione di immobili a titolo gratuito a favore dello Stato o di altri enti pubblici territoriali)

1. In casi eccezionali è consentito procedere alla cessione di proprietà o di altro diritto reale, di immobili a titolo gratuito, di proprietà regionale, di suoi enti strumentali o di aziende del servizio sanitario regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore dello Stato o di altri enti pubblici territoriali per il raggiungimento di un interesse pubblico equivalente o superiore a quello derivante dall'utilizzo o dallo sfruttamento economico del bene da parte della Regione.

2. In tal caso, contestualmente alla cessione può essere apposto al bene specifico vincolo di destinazione a tutela dell'interesse perseguito. In caso di inosservanza o modifica della destinazione d'uso prevista è facoltà della Regione attivare il procedimento di retrocessione a titolo gratuito del bene."

Art. 48.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)

1. La Regione, al fine di prevedere attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale da riqualificare, non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali e inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'Ente, pubblica, anche per singoli stralci, bandi finalizzati a individuare, con procedure di evidenza pubblica, soggetti terzi dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esercizio di attività economiche o di servizio per i cittadini, cui attribuire in concessione/locazione di valorizzazione, l'uso e la gestione degli immobili, garantendo il loro recupero e la loro funzionalità nel rispetto delle finalità di interesse pubblico, definendo le linee di indirizzo.
2. Per i beni di interesse culturale, la concessione di valorizzazione è disciplinata dagli articoli 57 bis e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e avviene nel rispetto delle disposizioni in esso previste.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la concessione/locazione di valorizzazione.

Art. 49.

(Disciplina della durata e degli obblighi del concessionario/locatario)

1. La durata della concessione di valorizzazione è commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, attestato attraverso la presentazione di un piano economico-finanziario asseverato, fino ad un massimo di anni cinquanta.
2. La Regione approva il piano di cui al comma 1 ed effettua altre verifiche periodiche in merito alla realizzazione degli interventi previsti.
3. Al termine del rapporto, tutte le opere realizzate dal concessionario o locatario sono acquisite al patrimonio regionale senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno.

Art. 50.

(Determinazione del canone)

1. Il canone della concessione/locazione di valorizzazione tiene conto degli investimenti necessari per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e riconversione degli immobili e della ridotta remuneratività iniziale dell'operazione.
2. La Regione richiede, per l'affidamento in gestione dell'immobile, specifiche garanzie fideiussorie bancarie o assicurative a copertura degli obblighi assunti per l'esecuzione degli interventi previsti.

Art. 51.

(Gestione informativa digitale delle costruzioni)

1. Ai fini della razionale e omogenea introduzione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), la Giunta regionale, adotta entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge:
  - a) linee guida per la gestione informativa digitale del patrimonio che individuino, in maniera univoca, le esigenze strategiche in termini di modellazione grafica ed informativa del patrimonio regionale, con riguardo a quello esistente e alle nuove costruzioni, ai fini della catalogazione e allo stato di consistenza;

b) protocolli di modellazione contenenti criteri di denominazione, disarticolazione nonché le specificazioni e le procedure per la modellazione e per la gestione dei dati, siano essi grafici che alfanumerici, criteri di verifica, sia riguardo al patrimonio esistente sia alle nuove costruzioni.

2. La Regione, al fine di rendere effettiva la possibilità di interscambio informativo e della conseguente interoperabilità tra le banche dati riguardo all'ambiente costruito, si fa promotrice di:

a) mettere a disposizione degli enti pubblici, ricadenti nel territorio regionale, le linee guida e i protocolli di modellazione di cui al comma 1;

b) istituire, per quanto di propria competenza percorsi formativi per l'applicazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

3. Al fine di dare attuazione alla presente disposizione la Giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, istituisce una cabina di regia che coinvolge i principali portatori di interesse.

## Capo IX. ALTRE DISPOSIZIONI

### Art. 52.

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12/2004)

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è aggiunto il seguente:

"5 quater. Per la regolarizzazione delle infrastrutture in disponibilità dei gestori dei servizi a rete è dovuto un indennizzo calcolato con riferimento ai cinque anni antecedenti la presentazione dell'istanza. La disposizione si applica alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore della legge e a quelle i cui procedimenti non siano stati ancora conclusi."

### Art. 53.

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 2/2009)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) dopo le parole: "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "attrezzate di cui all'articolo 4, comma 1 bis".

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009 le parole: "comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1 bis".

### Art. 54.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 8/2017)

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento) le parole: "un accordo omologato dal giudice" sono sostituite dalle seguenti: "una sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione controllata".

## Capo X. INVARIANZA FINANZIARIA

### Art. 55.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## ALLEGATO A

Tabella 1: Valori-limite di emissione (VLE) per sostanze poli- e per-fluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi in acque superficiali ( $\mu\text{g/L}$ )